



Bruxelles, 28 febbraio 2025  
(OR. en)

6503/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0276(CNS)**

---

---

**LIMITE**

**ECOFIN 201  
FISC 37**

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Testo di compromesso della presidenza

---

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza.

2024/0276 (CNS)

**PROGETTO DI**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa  
nel settore fiscale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

---

<sup>1</sup> GU C, [...], [...], ELI: [...].

<sup>2</sup> GU C, [...], [...], ELI: [...].

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2022/2523<sup>3</sup> attua l'accordo raggiunto l'8 ottobre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e ricalca le norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile (secondo pilastro) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ("norme tipo dell'OCSE") concordate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 il 14 dicembre 2021. La direttiva (UE) 2022/2523 introduce una regola di inclusione del reddito (*income inclusion rule* – IIR) qualificata e una regola sui profitti a bassa imposizione (*undertaxed profit rule* – UTPR) qualificata e consente inoltre agli Stati membri di introdurre una propria imposta integrativa domestica qualificata (*qualified domestic top-up tax* – QDTT).
- (2) La direttiva (UE) 2022/2523 stabilisce già le norme per la presentazione delle Dichiarazioni sulle imposte integrative e delinea in modo generale le categorie di informazioni che i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala contemplati da tale direttiva sono tenuti a comunicare. Le amministrazioni fiscali hanno bisogno di tali Dichiarazioni sulle imposte integrative per effettuare un'adeguata valutazione del rischio, valutare la correttezza del debito d'imposta e monitorare se i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala applicano correttamente le norme di cui alla direttiva (UE) 2022/2523.
- (3) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE<sup>4</sup> al fine di stabilire nuove norme sullo scambio automatico di informazioni intese ad agevolare lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e stabilire in tal modo il quadro per l'attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523, in linea con l'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 e il relativo commentario e con la Dichiarazione sulle imposte GloBE, nella misura in cui tali nuove norme sono coerenti con gli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 e con il diritto dell'Unione.

---

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>).

<sup>4</sup> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>).

- (4) Anche se la regola generale è che un'entità costitutiva presenta una Dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale (presentazione a livello locale), la direttiva (UE) 2022/2523 prevede una deroga secondo cui un'entità costitutiva non ha l'obbligo di presentare una Dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se tale dichiarazione è stata presentata dall'entità controllante capogruppo o da un'entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che, per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, ha un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva (presentazione a livello centrale). La presente direttiva costituisce siffatto accordo qualificante tra autorità competenti degli Stati membri.
- (5) Le nuove norme sullo scambio automatico di informazioni dovrebbero consentire la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello centrale conformemente alla direttiva (UE) 2022/2523 e possono anche servire a fini di presentazione in ciascuna giurisdizione che attua l'accordo sul quadro inclusivo dell'OCSE/G20 relativo al livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese (giurisdizioni di attuazione)<sup>5</sup>. Le amministrazioni fiscali di ciascuno Stato membro pertinente dovrebbero ricevere le informazioni necessarie nell'ambito della dichiarazione standard.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per imporre alle entità costitutive che presentano la dichiarazione di gruppi multinazionali di imprese di utilizzare il modello tipo di cui alla direttiva 2011/16/UE per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523. Il modello che i gruppi nazionali su larga scala devono utilizzare per adempiere agli obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 resta a discrezione degli Stati membri, tranne in un numero limitato di situazioni in cui è necessario scambiarsi informazioni.

---

<sup>5</sup> OCSE (2021), *Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS* (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Norme tipo in materia di lotta all'erosione della base imponibile a livello mondiale (secondo pilastro): quadro inclusivo della BEPS), progetto dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, <https://doi.org/10.1787/782bac33-en>.

- (7) Lo Stato membro che riceve una Dichiarazione sulle imposte integrative dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese nel quadro della presentazione a livello centrale di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 dovrebbe trasmettere le specifiche parti pertinenti della Dichiarazione sulle imposte integrative ad altri Stati membri di attuazione o a Stati membri che applicano unicamente una QDIT, entro tre mesi dal termine di presentazione o, qualora riceva detta dichiarazione dopo il termine di presentazione, entro tre mesi dal ricevimento della stessa, in conformità dell'approccio di diffusione approvato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20. Per quanto riguarda il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, è opportuno che il termine per la trasmissione di tali specifiche parti pertinenti sia prolungato a sei mesi dopo il termine di presentazione. Inoltre, per tener conto di eventuali ritardi nel nuovo sistema di scambio, il primo scambio avrà luogo in ogni caso (ossia per il primo e il successivo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione) non prima del 1° dicembre 2026.
- (8) Lo Stato membro dell'entità controllante capogruppo del gruppo multinazionale di imprese dovrebbe ricevere la Dichiarazione sulle imposte integrative completa. Lo Stato membro che ha attuato un'IIR qualificata o un'UTPR qualificata o entrambe (Stato membro di attuazione) dovrebbe ricevere la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, a condizione che vi sia un'entità costitutiva del gruppo multinazionale di imprese localizzata nel suo territorio. Lo Stato membro che applica unicamente una QDIT, in cui sono localizzate le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese, dovrebbe ricevere le parti pertinenti della Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, sebbene gli Stati membri che applicano unicamente una QDIT non debbano inviare le informazioni.
- (9) Le Sezioni giurisdizionali dovrebbero essere trasmesse allo Stato membro con diritti di imposizione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523, compreso nell'ambito della QDIT, in conformità dell'approccio di diffusione.

- (10) La direttiva (UE) 2022/2523 consente allo Stato membro in cui sono localizzate non più di dodici entità controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva di scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per un periodo di tempo limitato. Tale Stato membro, qualora non sia uno Stato membro che applica unicamente una QDTT, dovrebbe iniziare ad applicare le norme sullo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative (ossia, ricevimento e invio delle informazioni) solo quando termina il periodo scelto a norma della direttiva (UE) 2022/2523.
- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, in particolare per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le modalità pratiche necessarie nell'ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.
- (12) L'autorità competente ricevente dovrebbe informare l'autorità competente di invio quando vi sia motivo di ritenere che le informazioni oggetto di scambio contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative debbano essere rettificare. Poiché siffatta notifica ha luogo di norma prima che sia effettuata una valutazione del rischio o una verifica fiscale più approfondita, l'autorità competente di invio dovrebbe essere informata solo degli errori manifesti individuati. Le informazioni rettificare dovrebbero essere scambiate senza indebito ritardo con tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio. Questa procedura non impedisce alle amministrazioni fiscali di chiedere le necessarie rettifiche nelle richieste di follow-up volte a verificare il rispetto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio nel proprio diritto nazionale.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (13) L'autorità competente che non riceve le informazioni oggetto di scambio previste da una notifica trasmessa da un gruppo multinazionale di imprese dovrebbe informare l'autorità competente che avrebbe dovuto inviare le informazioni in merito allo scambio di informazioni non avvenuto. L'autorità competente che avrebbe dovuto inviare le informazioni in merito allo scambio di informazioni non avvenuto dovrebbe determinare senza indebito ritardo il motivo del mancato scambio delle informazioni pertinenti e comunicarlo entro un mese all'autorità competente che ha notificato lo scambio non avvenuto, indicando all'occorrenza la nuova data prevista per lo scambio. Al fine di garantire l'efficace applicazione della direttiva 2011/16/UE, resta inteso che lo scambio ha luogo il prima possibile per evitare di causare ulteriori ritardi per gli Stati membri. La data prevista per lo scambio dovrebbe essere fissata a una data che segue di non oltre tre mesi il ricevimento della notifica dello scambio non avvenuto.
- (14) Se la Dichiarazione sulle imposte integrative non è stata presentata a livello centrale dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese e le informazioni non sono ricevute entro la nuova data prevista per lo scambio, resta inteso che l'autorità competente che ha notificato lo scambio non avvenuto può chiedere la presentazione a livello locale, in quanto non sono soddisfatte le condizioni per la presentazione a livello centrale a norma della direttiva (UE) 2022/2523.
- (15) La direttiva 2011/16/UE, compreso il relativo allegato VII, modificati dalla presente direttiva, dovrebbero essere letti in combinato disposto con la direttiva (UE) 2022/2523. I termini riportati ai fini dello scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso significato di quelli contenuti nella direttiva (UE) 2022/2523. La presente direttiva contiene inoltre definizioni aggiuntive necessarie per tener conto degli sviluppi compiuti a livello internazionale nel contesto dello scambio di informazioni nel settore fiscale.

(16) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare l'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE e il relativo commentario, le norme tipo dell'OCSE e le spiegazioni e gli esempi contenuti nel documento "Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Commentario alle norme tipo in materia di lotta all'erosione della base imponibile a livello mondiale (secondo pilastro))", pubblicato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, nonché il quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE, e i relativi aggiornamenti, come fonti illustrative o interpretative al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva, con la direttiva (UE) 2022/2523 e con il diritto dell'Unione. Di conseguenza, le istruzioni elaborate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS per la compilazione del modello tipo, quali l'introduzione e gli orientamenti esplicativi relativi alla Dichiarazione sulle imposte GloBE comprendenti la base per le informazioni comunicate nella Dichiarazione sulle imposte GloBE e il quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio (per gli esercizi fiscali aventi inizio il 31 dicembre 2028 o prima di tale data, ma esclusi gli esercizi fiscali che terminano dopo il 30 giugno 2030), dovrebbero essere utilizzate, nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva e il diritto dell'Unione, come fonti illustrative e interpretative per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative da parte dei gruppi multinazionali di imprese al fine di garantire un'applicazione coerente. È pertanto opportuno integrare la direttiva 2011/16/UE con un nuovo allegato contenente un formulario tipo, in linea con il modello tipo elaborato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a norma della direttiva (UE) 2022/2523, come previsto dalla presente direttiva.

(17) Il modello tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative di cui alla presente direttiva garantisce che le informazioni e i calcoli dell'imposta che un gruppo multinazionale di imprese è tenuto a presentare nell'ambito della Dichiarazione sulle imposte integrative siano sufficientemente completi da consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare un'adeguata valutazione del rischio e di valutare la correttezza del debito d'imposta di un'entità costitutiva a norma della direttiva (UE) 2022/2523. Nel contempo si intende evitare di imporre ai gruppi multinazionali di imprese obblighi superflui in materia di raccolta, calcolo e comunicazione delle informazioni ed evitare di esporre i contribuenti a richieste multiple e non coordinate di ulteriori informazioni in ciascuna giurisdizione di attuazione. Una dichiarazione standardizzata non pregiudica la facoltà di un'amministrazione fiscale di chiedere una dichiarazione fiscale nazionale ordinaria o di acquisire informazioni ai fini della preparazione della Dichiarazione sulle imposte integrative nazionale; pertanto gli Stati membri, in alcuni casi, dovrebbero poter richiedere la trasmissione di dati aggiuntivi oltre alla Dichiarazione sulle imposte integrative ai fini della preparazione della dichiarazione fiscale (ad esempio, per convertire la passività relativa all'imposta integrativa nella valuta nazionale). Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero generalmente astenersi dall'imporre la trasmissione di dati aggiuntivi oltre alla Dichiarazione sulle imposte integrative nell'ambito degli obblighi ordinari in materia di dichiarazione e di pagamento delle imposte e tali informazioni dovrebbero riguardare, ad esempio, la passività, il calendario e il metodo di pagamento o l'identificazione del contribuente e i dati di contatto, piuttosto che il calcolo della passività dell'entità costitutiva relativa all'imposta integrativa. La presente direttiva non si applica alle procedure di audit fiscale nazionali e non impedisce alle amministrazioni fiscali di chiedere le informazioni di supporto necessarie nelle richieste di follow-up volte a verificare il rispetto delle disposizioni che recepiscono la direttiva (UE) 2022/2523 nel proprio diritto nazionale.

- (18) Al fine di garantire che il modello tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative sia mantenuto in linea con gli sviluppi internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare, se necessario, l'allegato VII, sezione IV, aggiunto dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>7</sup>.
- (19) Per garantire lo scambio di informazioni sulle joint venture nonché parità di trattamento, gli Stati membri dovrebbero imporre, nell'attuare la presente direttiva, che nei rari casi in cui un'entità controllante di un gruppo nazionale su larga scala detenga una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o in un'affiliata di joint venture, e quest'ultima sia soggetta a una QDIT in un altro Stato membro, tale gruppo nazionale su larga scala utilizzi lo stesso modello tipo di un gruppo multinazionale di imprese (ossia di cui all'allegato VII, sezione IV, della presente direttiva) al momento della presentazione della rispettiva Dichiarazione sulle imposte integrative. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni sullo scambio di informazioni siano applicate in detti casi.
- (20) Inoltre, riconoscendo la necessità di fornire un quadro giuridico completo che copra l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2226 per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, è essenziale che l'articolo 8, paragrafo 3 bis, sia modificato di conseguenza. La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tenere conto delle misure transitorie di cui all'allegato I, sezione XI.

---

<sup>7</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

- (21) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fornire il quadro per l'attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 sulla base dell'approccio comune contenuto nelle norme tipo dell'OCSE e garantire che le rispettive informazioni sui conti finanziari siano soggette allo scambio automatico, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto un'azione indipendente degli Stati membri rischierebbe di frammentare il mercato interno, ma, a motivo della portata della riforma relativa a un'imposizione minima globale e dell'importanza cruciale di adottare soluzioni efficaci per l'intero mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Dato che gli Stati membri devono agire entro un periodo di tempo molto breve per avviare il recepimento delle norme relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, il punto 9) è così modificato:
  - a) il primo comma è così modificato:
    - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 *bis* a 8 *bis sexies*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;"
    - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 *bis*, e dagli articoli da 8 *bis* a 8 *bis sexies*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel contesto del presente articolo, dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis e dell'articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva e dell'allegato IV della presente direttiva, i termini con iniziali maiuscole hanno il significato attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, i termini con iniziali maiuscole hanno il significato attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate negli allegati I, V o VI della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis della presente direttiva e dell'allegato III della presente direttiva, i termini con iniziali maiuscole hanno il significato attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 8 bis quater della presente direttiva e dell'allegato V della presente direttiva, i termini con iniziali maiuscole hanno il significato attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato V della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 8 bis quinquies della presente direttiva e dell'allegato VI della presente direttiva, i termini con iniziali maiuscole hanno il significato attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato VI della presente direttiva. Nel contesto degli articoli 8 bis sexies e 9 bis della presente direttiva e dell'allegato VII della presente direttiva, i termini citati hanno lo stesso significato dei termini di cui all'articolo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 16, paragrafi 4, 6, 8 e 11, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafi 4 e 6, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 32, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2523\*. Inoltre, i termini con iniziali maiuscole hanno lo stesso significato di quelli definiti nell'allegato VII, sezione I, della presente direttiva.

\* Direttiva (UE) 2022/2523, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>).";

2) l'articolo 8, paragrafo 3 bis, è sostituito dal seguente:

"3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I.

Ai sensi delle norme applicabili di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) nel caso di un Conto di Custodia:
  - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
  - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

- f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
- g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
- h) se è stata fornita un'autocertificazione valida per ciascun Titolare di Conto;
- i) il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità che è Titolare di Conto è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità e se è stata fornita un'autocertificazione valida per ciascuna di dette Persone Oggetto di Comunicazione;

- j) il tipo di conto, se il conto è un Conto Preesistente o un Nuovo Conto e se il conto è un conto congiunto, con l'indicazione del numero di Titolari del Conto; e
- k) nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati I e II, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica le informazioni di cui al secondo comma, lettere da h) a k), sui periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2026.";

3) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 8 bis sexies*

*Formato per la dichiarazione e scambio di informazioni relative alle Dichiarazioni sulle imposte integrative ai sensi dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre all'entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese di utilizzare il modello tipo di cui all'allegato VII, sezione IV, della presente direttiva per adempiere agli obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523.
2. L'autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto la Dichiarazione sulle imposte integrative presentata dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e (b), della direttiva (UE) 2022/2523 comunica, mediante scambio automatico e secondo il seguente approccio di diffusione, quanto segue:
  - a) la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative allo Stato membro di attuazione in cui sono localizzate l'entità controllante capogruppo o le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese;
  - b) la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, ad eccezione delle informazioni relative alla sintesi generale di cui alla sezione 1.4, agli Stati membri che applicano unicamente l'imposta integrativa domestica qualificata (QDIT):
    - i) in cui sono localizzate le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese;
    - ii) in cui sono localizzati una joint venture o un membro di un gruppo di joint venture del gruppo multinazionale di imprese se l'imposta integrativa domestica qualificata è applicata per le joint venture nello Stato membro;

- iii) se l'imposta integrativa domestica qualificata è applicata nello Stato membro per un'entità costitutiva apolide o una joint venture apolide del gruppo multinazionale di imprese;
- c) una o più Sezioni giurisdizionali della Dichiarazione sulle imposte integrative agli Stati membri che dispongono di diritti di imposizione a norma della direttiva (UE) 2022/2523, compresa l'imposta integrativa domestica qualificata per gli Stati membri cui tali Sezioni giurisdizionali si riferiscono.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, alle giurisdizioni UTPR con una percentuale UTPR pari a zero è trasmessa solo la parte della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni sull'attribuzione dell'imposta integrativa sulla base dell'UTPR per tale giurisdizione, in quanto tali informazioni sono coerenti con un estratto della sezione 3.4.3 della Dichiarazione sulle imposte integrative, e allo Stato membro di attuazione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo sono trasmesse tutte le Sezioni giurisdizionali.

3. L'autorità competente di uno Stato membro comunica la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta a norma del paragrafo 1 e tale comunicazione avviene entro tre mesi dal termine di presentazione per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.
4. L'autorità competente di uno Stato membro comunica la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta dopo il termine di presentazione e tale comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di ricevimento.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per facilitare la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
6. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c).
7. La comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ha luogo utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 4.";
- 4) l'articolo 8 ter è sostituito dal seguente:

*"Articolo 8 ter*

*Statistiche sugli scambi automatici*

Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis, all'articolo 8 bis quater e all'articolo 8 bis sexies e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.";

- 5) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 9 bis*

*Collaborazione in materia di rettifiche, conformità ed applicazione con riguardo alle  
Dichiarazioni sulle imposte integrative*

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative presentata da un'entità controllante capogruppo o un'entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata nella giurisdizione dell'altro Stato membro, comunicate ai sensi dell'articolo 8 bis sexies, necessitano della rettifica di errori manifesti, ne informa senza indebito ritardo l'autorità competente dell'altro Stato membro. Se l'autorità competente destinataria della notifica concorda sul fatto che le informazioni contenute nella Dichiarazione sulle imposte integrative necessitano di rettifiche, adotta senza indebito ritardo misure adeguate per ottenere una dichiarazione sulle imposte integrative rettificata dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione interessata. Essa comunica senza indebito ritardo la dichiarazione sulle imposte integrative rettificata a tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio conformemente alla presente direttiva.

2. Se l'autorità competente di uno Stato membro ha ricevuto da una o più entità costitutive localizzate in tale Stato membro la notifica che la Dichiarazione sulle imposte integrative per tali entità costitutive doveva essere presentata dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata in un altro Stato membro, ma le informazioni incluse nella dichiarazione non sono state comunicate entro i termini di cui all'articolo 8 bis sexies, paragrafo 3, o all'articolo 27 quinquies, paragrafi 3 e 4, detta autorità competente notifica senza indebito ritardo all'altra autorità competente il mancato ricevimento delle informazioni. L'autorità competente destinataria della notifica determina senza indebito ritardo il motivo della mancata comunicazione della Dichiarazione sulle imposte integrative interessata e ne informa l'autorità competente entro un mese dal ricevimento della notifica, specificando, se del caso, la data prevista per lo scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative. La data prevista per lo scambio è fissata a una data che segue di non oltre tre mesi il ricevimento della notifica dello scambio non avvenuto.";
- 6) all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l'uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies.";
- 7) all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis quater e 8 bis sexies è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";

8) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. Fatta salva la direttiva (UE) 2022/2523, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 bis al fine di modificare l'allegato VII, sezione IV, per allineare tale sezione agli eventuali aggiornamenti della dichiarazione standardizzata sulle imposte GloBE (*GloBE Information Return*, GIR) di cui all'accordo del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)\*.

\* OCSE (2025), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025): Inclusive Framework on BEPS* (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Dichiarazione sulle imposte GloBE (gennaio 2025): quadro inclusivo sulla BEPS), progetto dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi <https://doi.org/10.1787/a05ec99a-en>.

9) all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e all'articolo 8 bis sexies, paragrafo 2.";

10) l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 25 bis*

*Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis sexies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.";

11) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 26 bis*

*Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
  5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
  6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.";
- 12) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 ter

*Informazione del Parlamento europeo*

Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.";

13) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 27 quinquies*

*Primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione e primo scambio delle informazioni di cui all'articolo 8 bis sexies*

1. Il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni sono comunicate a norma dell'articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023.
  2. Per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni sono comunicate a norma dell'articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale successivo alla fine del periodo indicato in tale scelta.  
  
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni sono comunicate a norma dell'articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale in cui si applica l'imposta integrativa domestica qualificata.
  3. All'atto di comunicare le informazioni di cui all'articolo 8 bis sexies relativamente al primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, l'autorità competente dello Stato membro comunica tali informazioni entro sei mesi dal termine di presentazione.
  4. In ogni caso, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'articolo 8 bis sexies per la prima volta non prima del 1° dicembre 2026.";
- 14) il testo che figura nell'allegato della presente direttiva è aggiunto come allegato VII.

## *Articolo 2*

### *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1 e da 3 a 14, della presente direttiva entro il giorno precedente la fine del periodo corrispondente a tale scelta.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui termina il periodo corrispondente a tale scelta.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il giorno precedente l'inizio del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui si è scelto di applicare l'imposta integrativa domestica qualificata. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'inizio del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui si è scelto di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata.

Qualora il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione di cui al terzo comma del presente paragrafo abbia inizio a decorrere dal giorno in cui la presente direttiva entra in vigore o prima di tale giorno, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 9, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## "ALLEGATO VII

Regole per la compilazione e formulario della Dichiarazione sulle imposte integrative

### *SEZIONE I*

#### *DEFINIZIONI*

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "Stato membro di attuazione": uno Stato membro che ha attuato una regola di inclusione del reddito (*income inclusion rule* – IIR) qualificata o una regola sui profitti a bassa imposizione (*undertaxed profit rule* – UTPR) qualificata quali definite all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2523, o entrambe, per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione;
- 2) "Stato membro che applica unicamente un'imposta integrativa domestica qualificata (QD TT)": uno Stato membro che attua unicamente un'imposta integrativa minima domestica qualificata quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2523 per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione;
- 3) "Dichiarazione sulle imposte integrative": la dichiarazione presentata da un'entità controllante capogruppo, un'entità designata a presentare la dichiarazione, un'entità locale designata o un'entità costitutiva, il cui formulario figura nella sezione IV del presente allegato;

- 4) "Sezione generale": la sezione della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni generali sul gruppo multinazionale di imprese nel suo complesso, compresa la sua struttura societaria, e una sintesi generale dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2523; tale sezione corrisponde alla sezione 1 della Dichiarazione sulle imposte integrative;
- 5) "Sezione giurisdizionale": le sezioni della Dichiarazione sulle imposte integrative che contengono informazioni sull'applicazione dettagliata dell'IIR qualificata, dell'UTPR qualificata e dell'imposta integrativa domestica qualificata in relazione a ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo multinazionale di imprese; tali sezioni corrispondono alle sezioni 2 e 3 della Dichiarazione sulle imposte integrative;
- 6) "Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione": l'esercizio fiscale cui si riferisce la Dichiarazione sulle imposte integrative.

## *SEZIONE II*

### *OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE*

L'entità costitutiva che presenta la Dichiarazione sulle imposte integrative individua le sezioni pertinenti e gli Stati membri interessati, a cui le informazioni devono essere trasmesse, secondo il metodo di diffusione di cui all'articolo 8 bis sexies.

### *SEZIONE III*

#### *FORMATO PER LA DICHIARAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I GRUPPI NAZIONALI SU LARGA SCALA CON JOINT VENTURE*

Quando un'entità controllante di un gruppo nazionale su larga scala detiene una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o in un'affiliata di joint venture soggetta a una QDIT in uno Stato membro diverso da quello in cui è localizzato il gruppo nazionale su larga scala, tale gruppo nazionale su larga scala utilizza il formato di cui all'allegato VII, sezione IV, per presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative.

Nei casi contemplati al comma precedente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione dell'articolo 8 bis sexies, paragrafo 2, e dell'articolo 9 bis.

SEZIONE IV

DATI

**1. INFORMAZIONI SUL GRUPPO MULTINAZIONALE DI IMPRESE**

**1.1. Identificazione dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione**

1. L'entità controllante capogruppo (UPE) è l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione	2. Nome dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione	3. Numero di identificazione fiscale (NIF)	4. Funzione	5. Giurisdizione in cui è localizzata l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione	6. Giurisdizioni destinatarie dello scambio di informazioni (se del caso)
Si/No					

**1.2. Informazioni generali sul gruppo multinazionale di imprese**

*1.2.1. Gruppo multinazionale di imprese ed Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione*

1. Nome del gruppo multinazionale di imprese	2. Data di inizio dell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	3. Data di fine dell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	4. Dichiarazione rettificata
			Si/No

*1.2.2. Informazioni contabili generali dell'impresa multinazionale*

1. Bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo (tipo)	2. Principio contabile utilizzato per il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo	3. Moneta di presentazione utilizzata per il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo (codice ISO)

**1.3. Struttura societaria**

*1.3.1. Entità controllante capogruppo*

1. Giurisdizione dell'entità controllante capogruppo	
2. Regole applicabili?	
3. Nome dell'entità controllante capogruppo	
4. NIF dell'entità controllante capogruppo	

5. NIF dell'entità controllante capogruppo nella giurisdizione di presentazione (se diverso e se esistente)	
6. Status ai fini delle norme	
7. Se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa – Tipo	
8. La giurisdizione in cui un'entità controllante con doppia residenza è considerata soggetta all'IIR qualificata (se si applicano le norme secondo cui l'entità controllante è considerata localizzata in un'altra giurisdizione in cui non è soggetta all'IIR qualificata) (se del caso)	

### 1.3.2. Entità del gruppo (diverse dall'UPE) e membri di gruppi di joint venture

#### 1.3.2.1. Entità costitutive e membri di gruppi di joint venture

Variazioni	1. Variazioni rispetto all'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione precedente?	Si/No
Giurisdizione	2. Giurisdizione	
	3. Regole applicabili?	
	4. Nome dell'entità costitutiva, della joint venture o dell'affiliata di joint venture	
Identificazione dell'entità costitutiva, della joint venture o dell'affiliata di joint venture	5. NIF	
	6. NIF per la giurisdizione di presentazione (se del caso)	
	7. Status ai fini delle norme	
	Per ciascuna entità che detiene partecipazioni nell'entità costitutiva, nella joint venture o nell'affiliata di joint venture:	
Assetto proprietario dell'entità costitutiva, della joint venture o dell'affiliata di joint venture	8. Tipo	
	9. NIF (per le entità costitutive o i membri di gruppi di joint venture)	
	10. Partecipazione detenuta (percentuale)	
Se l'entità costitutiva è un'entità controllante parzialmente partecipata o un'entità controllante intermedia, l'entità è tenuta ad applicare un'IIR qualificata?	11. Status dell'entità controllante	
	12. Se l'entità controllante intermedia non applica l'IIR, in quanto l'UPE è assoggettata all'IIR qualificata o vi è un'altra entità controllante intermedia che possiede una partecipazione di controllo in essa ed è assoggettata all'IIR qualificata, indicare l'UPE o l'altra entità controllante intermedia (NIF)	
	13. Se l'entità controllante parzialmente partecipata non applica l'IIR, in quanto un'altra entità controllante parzialmente partecipata assoggettata all'IIR qualificata detiene il 100 % delle sue partecipazioni, indicare l'altra entità controllante parzialmente partecipata tenuta ad applicare un'IIR qualificata (NIF)	
L'UTPR è applicabile all'entità?	14. Fase iniziale dell'attività internazionale applicabile?	Si/No
	15. Partecipazioni aggregate (o quota imputabile delle imposte integrative) di entità controllanti tenute ad applicare un'IIR qualificata in relazione all'entità costitutiva (o membro del gruppo di joint venture) (in percentuale)	

	16. Le partecipazioni dell'UPE nell'entità costitutiva (o la quota imputabile all'UPE delle imposte integrative per il membro del gruppo di joint venture) sono superiori alle partecipazioni aggregate (o quota imputabile) delle entità controllanti tenute ad applicare un'IIR qualificata in tale entità costitutiva (o membro del gruppo di joint venture)?	Si/No
--	--	-------

### 1.3.2.2. Entità escluse

1. Variazioni rispetto all'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione precedente?	Si/No
2. Nome dell'entità esclusa	
3. Tipo dell'entità esclusa	

### 1.3.3. Variazioni della struttura societaria verificatesi durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

Le variazioni nella struttura societaria verificatesi durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione non sono state comunicate perché non hanno inciso né sul calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta né sul calcolo o sull'imputazione delle imposte integrative?								Si/No
1. Nome dell'entità costitutiva (o di altra entità del gruppo multinazionale di imprese) o del membro del gruppo di joint venture	2. NIF	3. Data effettiva della variazione	4. Status prima della variazione	5. Status dopo la variazione	6. Entità che detengono partecipazioni in tale entità costitutiva (o altra entità) o membro di un gruppo di joint venture prima o dopo la variazione	7. Partecipazioni detenute in tale entità costitutiva (o altra entità) o membro di un gruppo di joint venture prima della variazione (percentuale)	8. Partecipazioni detenute in tale entità costitutiva (o altra entità) o membro di un gruppo di joint venture dopo la variazione (percentuale)	

### 1.4. Sintesi generale delle informazioni

1. Nome della giurisdizione	2. Tipo di sottogruppo (se del caso)	3. Identificazione del sottogruppo (se del caso)	4. Nome/i della giurisdizione/delle giurisdizioni con diritti di imposizione	5. Applicazione del porto sicuro o dell'esclusione ?	6. Aliquota effettiva d'imposta – Scaglione	7. L'applicazione dell'esclusione del reddito in base alla sostanza non ha comportato l'imposizione di un'imposta integrativa?	8. Imposta integrativa dovuta (imposta integrativa domestica qualificata) – Scaglione	9. Imposta integrativa dovuta (IIR qualificata/UTP R qualificata) – Scaglione
				[Inserire l'opzione pertinente]	[Inserire l'opzione pertinente]	Si/No	[Inserire l'opzione pertinente]	[Inserire l'opzione pertinente]

## 2. PORTI SICURI ED ESCLUSIONI APPLICABILI PER GIURISDIZIONE

### 2.1. Caratteristiche della giurisdizione

1. Nome della giurisdizione	
2. Tipo di sottogruppo (se del caso)	
3. Identificazione del sottogruppo (se del caso)	
4. Giurisdizione con diritti di imposizione	
5. Esistenza di differenze soggette a obbligo di comunicazione (Si/No)	

### 2.2. Eccezioni applicabili in relazione a tale giurisdizione (imposta integrativa ridotta a zero)

#### 2.2.1. Scelta del "porto sicuro" per giurisdizione

##### 2.2.1.1. Scelta del "porto sicuro"

1. "Porto sicuro" scelto	[Inserire l'opzione pertinente]
--------------------------	---------------------------------

##### 2.2.1.2. Porti sicuri permanenti

Calcolo semplificato per le entità costitutive non rilevanti

	1. Ricavi totali di tutte le entità costitutive non rilevanti nella giurisdizione	2. Imposta semplificata aggregata di tutte le entità costitutive non rilevanti nella giurisdizione
a. Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione		
b. Primo esercizio fiscale precedente (se applicabile)		NA
c. Secondo esercizio fiscale precedente (se applicabile)		NA
d. Media dei tre esercizi fiscali (se applicabile)		NA

### 2.2.1.3. Porti sicuri transitori

#### a) Porto sicuro transitorio per la rendicontazione paese per paese (CbCR)

1. Ricavi totali	
2. Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito	
3. Semplificazione delle imposte rilevanti	

#### b) Porto sicuro transitorio per l'UTPR

1. Aliquota dell'imposta sul reddito delle società	
--	--

### 2.2.2. Scelta dell'esclusione de minimis

Scelta di applicare l'esclusione de minimis per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

Calcoli semplificati per le entità costitutive non rilevanti – Entità costitutive che non sono entità costitutive non rilevanti

	1. Ricavi (conti finanziari)	2. Ricavi qualificanti	3. Valore contabile netto del reddito o della perdita	4. Reddito o perdita qualificante
a. Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione				
b. Primo esercizio fiscale precedente (se applicabile)				
c. Secondo esercizio fiscale precedente (se applicabile)				
d. Media dei tre esercizi fiscali				

### 2.3. Gruppo multinazionale di imprese nella fase iniziale dell'attività internazionale (se applicabile)

1. Primo giorno del primo esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole	
2. Giurisdizione di riferimento	
3. Valore contabile netto delle attività materiali nella giurisdizione di riferimento per l'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole	
4. Numero di giurisdizioni in cui il gruppo multinazionale di imprese ha entità costitutive per l'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole	
5. Attività materiali delle entità costitutive localizzate al di fuori della giurisdizione di riferimento per l'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole	a. Giurisdizione
	b. Valori contabili netti delle attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate in ciascuna giurisdizione
6. Numero di giurisdizioni in cui il gruppo multinazionale di imprese ha entità costitutive durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	
7. Somma dei valori contabili netti delle attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse dalla giurisdizione di riferimento durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	

### 3. CALCOLI

#### 3.1. Caratteristiche della giurisdizione

1. Nome della giurisdizione	
2. Tipo di sottogruppo (se del caso)	
3. Identificazione del sottogruppo (se del caso) per il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa	
4. Giurisdizione con diritti di imposizione	
5. Aliquota effettiva d'imposta	
6. Aggiustamento delle imposte rilevanti	
7. Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante	
8. Esclusione del reddito in base alla sostanza	
9. Imposta integrativa aggiuntiva corrente	
10. Importo dell'imposta integrativa ai sensi della legislazione nazionale	
11. Scelte	
12. Oneri fiscali correnti aggregati in relazione alle imposte rilevanti dopo l'imputazione delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive	
13. Crediti d'imposta rimborsabili qualificati o crediti d'imposta trasferibili negoziabili (oneri fiscali)	
14. Altri crediti d'imposta (oneri fiscali)	
15. Importo dell'onere fiscale differito	
16. Crediti d'imposta rimborsabili qualificati o crediti d'imposta trasferibili negoziabili (reddito)	
17. Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso	
18. Disposizioni transitorie	

## 3.2. Calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta

### 3.2.1. Aliquota effettiva d'imposta

a. Valore contabile netto del reddito o della perdita	b. Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante	c. Imposte sul reddito	d. Aggiustamento delle imposte rilevanti	e. Aliquota effettiva d'imposta
	[A]		[B]	$[C]=[B]/[A]$

#### 3.2.1.1. Calcolo del reddito o della perdita qualificante

1. Importo contabile netto aggregato del reddito o della perdita dopo l'imputazione (tutte le entità costitutive nella giurisdizione)	
2. Aggiustamenti	Importo netto
a) Spese fiscali nette	
b) Dividendi esclusi	
c) Plusvalenze o minusvalenze escluse	
d) Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione	
e) Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a seguito di riorganizzazione	
f) Utili o perdite asimmetrici in valuta estera	
g) Spese non ammissibili per principio	
h) Errori di un esercizio precedente	
i) Cambiamenti di principi contabili	
j) Oneri pensionistici maturati	
k) Cancellazione del debito	
l) Remunerazioni in azioni	
m) Aggiustamenti in condizioni di libera concorrenza	
n) Credito d'imposta rimborsabile qualificato o credito d'imposta trasferibile negoziabile	
o) Scelta dei guadagni e delle perdite secondo il principio di realizzazione	
p) Scelta dell'utile aggiustato derivante dalla cessione di attività	
q) Costo dell'accordo di finanziamento infragruppo	

r)	Scelta per operazioni infragruppo nella stessa giurisdizione	
s)	Imposte delle compagnie di assicurazione addebitate agli assicurati	
t)	Aumento o diminuzione del patrimonio ascrivibili a distribuzioni di capitale aggiuntivo di classe uno e vincolato di classe uno pagate/da pagare o ricevute/da ricevere	
u)	Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono	
v)	Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente	
w)	Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili	
x)	Scelta del metodo di distribuzione imponibile	
y)	Reddito del trasporto marittimo internazionale	
z)	Operazioni tra entità costitutive	
<b>3. Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante della giurisdizione</b>		

### 3.2.1.2. Calcolo delle imposte rilevanti aggiustate

#### a) Importo totale delle imposte rilevanti aggiustate

1. Onere fiscale corrente aggregato relativo alle imposte rilevanti dopo l'imputazione (tutte le entità costitutive nella giurisdizione)	
2. Aggiustamenti	Importo netto
a) Imposte rilevanti maturate come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria	
b) Attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante stabilita o utilizzata	
c) Imposte rilevanti per posizioni fiscali incerte registrate come riduzione delle imposte rilevanti nell'esercizio precedente	
d) Credito d'imposta rimborsabile qualificato o crediti d'imposta trasferibili negoziabili registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti	
e) Agevolazioni fiscali fiscalmente trasparenti qualificate di partecipazioni qualificate	
f) Oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal reddito o dalla perdita qualificante	
g) Credito d'imposta rimborsabile non qualificato, credito d'imposta trasferibile non negoziabile o altri crediti d'imposta non registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti	
h) Imposte rilevanti rimborsate o accreditate (ad eccezione di eventuali crediti d'imposta rimborsabili qualificati o di crediti d'imposta trasferibili negoziabili) non considerate come un aggiustamento degli oneri fiscali correnti	
i) Oneri fiscali correnti relativi a una posizione fiscale incerta	
j) Oneri fiscali correnti che si prevede non saranno pagati entro tre anni	



delle norme prima del ricalcolo e degli aggiustamenti		
	b) Onere fiscale differito in relazione ad attività o passività per le quali i valori contabili basati sulle norme e sulla contabilità finanziaria differiscono	[B]
	c) Onere fiscale differito basato sul valore contabile delle attività o passività quale determinato in base alle norme	[C]
	d) Onere fiscale differito ai fini delle norme prima del ricalcolo e degli aggiustamenti	$[D]=[A]-[B]+[C]$
2. Importo totale degli aggiustamenti		[E]
3. Ricalcolo dell'onere fiscale differito all'aliquota minima d'imposta	e) Onere fiscale differito ai fini delle norme prima del ricalcolo	$[F]=[D]+[E]$
	f) Differenza tra oneri fiscali differiti registrati a un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta e ricalcolo all'aliquota minima d'imposta	[G]
	g) Differenza tra oneri fiscali differiti registrati a un'aliquota d'imposta superiore all'aliquota minima d'imposta e ricalcolo all'aliquota minima d'imposta	[H]
4. Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita		$[I]=[F]+[G]-[H]$

b) Ripartizione degli aggiustamenti

1. Aggiustamenti relativi alla fiscalità differita	Importo netto
a) Oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal reddito o dalla perdita qualificante	
b) Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non ammissibili	
c) Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non dichiarati	

d)	Aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita	
e)	Oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a variazioni dell'aliquota fiscale	
f)	Oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta	
g)	Attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del riporto a nuovo delle perdite o attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del presunto riporto a nuovo delle perdite	
h)	Oneri maturati non ammissibili o oneri maturati non dichiarati versati durante l'esercizio fiscale	
i)	Passività fiscale differita recuperata versata durante l'esercizio fiscale	
j)	Riconoscimento di un'attività fiscale differita relativa a una perdita non inclusa nella contabilità finanziaria	
k)	Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da una riduzione di un'aliquota fiscale	
l)	Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da un aumento di un'aliquota fiscale	
m)	Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono	
n)	Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente	
o)	Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili	
p)	Aggiustamento relativo alla fiscalità differita derivante da operazioni tra entità costitutive	
2.	Importo totale degli aggiustamenti	[E]

c) Riporti delle perdite a un esercizio precedente

	1. Attività fiscali differite presunte attribuibili a riporti di perdite a un esercizio precedente	2. Rimborso di imposte rilevanti relativo a riporti di perdite a un esercizio precedente
a. Importo attribuito al precedente esercizio fiscale X		
b. Importo attribuito al precedente esercizio fiscale Y, ecc.		
c. Totale		

3.2.2.2. Meccanismo di recupero

a) Importo annuo delle passività fiscali differite soggette alla regola del recupero

1. Importo delle passività fiscali differite soggette alla regola del recupero richiesto nel quinto esercizio fiscale precedente l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	
2. Importo della passività fiscale differita recuperata quale determinato nell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in relazione al quinto esercizio fiscale precedente l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	
3. Importo delle passività fiscali differite soggette alla regola del recupero richiesto per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	

b) Conti aggregati per il recupero delle passività fiscali differite

•	• 1. Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	• 2. Esercizio fiscale precedente
• a. Importo delle passività fiscali differite dell'esercizio che precede quello di transizione	•	•
• b. Importo del saldo residuo	•	•
• c. Importo del saldo non giustificato	•	•

3.2.2.3. Disposizioni transitorie

1. Esercizio di transizione

a) Attività fiscali differite e passività fiscali differite all'inizio dell'esercizio di transizione

**Passività fiscali differite**

1. Passività fiscali differite all'inizio dell'esercizio di transizione

2. Passività fiscali differite ricalcolate all'aliquota minima d'imposta (se applicabile)

**Attività fiscali differite**

3. Attività fiscali differite all'inizio dell'esercizio di transizione

4. Attività fiscali differite ricalcolate all'aliquota minima d'imposta (se applicabile)

5. Attività fiscali differite derivanti da voci escluse

6. Attività fiscali differite prese in considerazione ai fini delle norme

[A]

[B]

[C]

[D] = [ [A] o [B], se applicabile] - [C]

b) Trasferimento di attività dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio di un esercizio di transizione

1. Giurisdizione delle entità cedenti	2. Imposta versata per l'operazione o le operazioni	3. Attività o passività fiscale differita netta riflessa nella contabilità finanziaria dell'entità o delle entità costitutive cedenti	4. Valore contabile delle attività trasferite ai fini delle norme	5. L'attività o passività fiscale differita netta è determinata in relazione alle attività trasferite ai fini delle norme per la o le entità costitutive acquirenti

### 3.2.3. Scelte per giurisdizione (se del caso)

#### 3.2.3.1. Scelte per giurisdizione

##### a) Scelte

1. Scelte annuali			
a. Scelta dell'utile aggregato derivante dalla cessione di attività			]
b. Scelta della diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti			]
c. Scelta di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza			]
d. Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi			]
2. Scelte quinquennali		3. Esercizio della scelta	4. Esercizio della revoca
e. Scelta di inclusione degli investimenti azionari			
f. Scelta delle remunerazioni in azioni			
g. Scelta del principio di realizzazione			
h. Scelta delle operazioni infragruppo			
i. Scelta di non imputare l'imposta differita transfrontaliera			
5. Altre scelte		6. Esercizio della scelta	7. Esercizio della revoca
j. Regime opzionale della perdita qualificante			

##### b) Obblighi di informazione relativi alle scelte per giurisdizione

1. Inclusione di plusvalenze o minusvalenze in relazione a una scelta di inclusione degli investimenti azionari	
2. Saldo dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata di esercizi precedenti	[A]
3. Maggiorazioni dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata	[B]
4. Riduzioni dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata	[C]
5. Saldo residuo dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata	[D]=[A]+[B]-[C]

### 3.2.3.2. Scelta dell'imposta sulla distribuzione presunta

1. Scelta dell'imposta sulla distribuzione presunta

#### a) Meccanismo di recupero

1. Esercizio fiscale	2. Importo dell'imposta sulla distribuzione presunta	3. Imposta sulla distribuzione presunta versata o utilizzata				4. Saldo residuo del conto per il recupero di un'imposta sulla distribuzione presunta
		terzo esercizio fiscale precedente	secondo esercizio fiscale precedente	primo esercizio fiscale precedente	Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	
quarto esercizio fiscale precedente						
terzo esercizio fiscale precedente		Non applicabile				
secondo esercizio fiscale precedente		Non applicabile	Non applicabile			
primo esercizio fiscale precedente		Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile		
Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione		Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

#### b) Ricalcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa

1. Riduzione delle imposte rilevanti aggiustate per un esercizio fiscale precedente	2. Imposta integrativa incrementale	3. Rapporto di recupero della cessione
[A]	[B]	[C]

### 3.2.4. Calcoli dell'entità costitutiva

#### a) Scelta del quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio

1. Il gruppo multinazionale di imprese sceglie di applicare il quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio?	Sì/No
--	-------

#### b) Comunicazione aggregata per i gruppi consolidati a fini fiscali

1. Gruppo consolidato a fini fiscali (NIF)	2. Entità consolidate (NIF)
--	-----------------------------

### 3.2.4.1. Reddito o perdita qualificante

#### a) Aggiustamenti del valore contabile netto del reddito o della perdita

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)		
2. Importo contabile netto del reddito o della perdita dopo l'imputazione		
3. Aggiustamenti	Maggiorazioni	Riduzioni
a) Spese fiscali nette		
b) Dividendi esclusi		
c) Plusvalenze o minusvalenze escluse		
d) Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione		
e) Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a seguito di riorganizzazione		
f) Utili o perdite asimmetrici in valuta estera		
g) Spese non ammissibili per principio		
h) Errori di un esercizio precedente		
i) Cambiamenti di principi contabili		
j) Oneri pensionistici maturati		
k) Cancellazione del debito		
l) Remunerazioni in azioni		
m) Aggiustamenti in condizioni di libera concorrenza		
n) Credito d'imposta rimborsabile qualificato o crediti d'imposta trasferibili negoziabili		
o) Scelta dei guadagni e delle perdite secondo il principio di realizzazione		
p) Scelta dell'utile aggiustato derivante dalla cessione di attività		
q) Costo dell'accordo di finanziamento infragruppo		
r) Scelta per operazioni infragruppo nella stessa giurisdizione		
s) Imposte delle compagnie di assicurazione addebitate agli assicurati		
t) Aumento o diminuzione del patrimonio ascrivibili a distribuzioni di capitale aggiuntivo di classe uno e vincolato di classe uno pagate/da pagare o ricevute/da ricevere		
u) Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono		

v)	Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente		
w)	Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili		
x)	Scelta del metodo di distribuzione imponibile		
y)	Reddito del trasporto marittimo internazionale		
z)	Operazioni tra entità costitutive		
Reddito o perdita qualificante dell'entità costitutiva o del membro del gruppo di joint venture			

b) Ripartizione transfrontaliera del reddito o della perdita tra un'entità principale e una stabile organizzazione e del reddito o della perdita di un'entità fiscalmente trasparente

1. Entità costitutiva o membri di gruppi di joint venture localizzati in tale giurisdizione o entità costitutiva apolide (NIF)	2. Valore contabile netto del reddito o della perdita prima dell'aggiustamento	3. Base dell'aggiustamento	4. Altra entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)	5. Giurisdizione dell'altra entità costitutiva o del membro di un gruppo di joint venture (ISO)	6. Maggiorazioni per tale entità costitutiva	7. Riduzioni per tale entità costitutiva	8. Valore contabile netto del reddito o della perdita dopo l'aggiustamento

c) Aggiustamenti transfrontalieri

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)	2. Base dell'aggiustamento	3. Altra entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)	4. Giurisdizione dell'altra entità costitutiva (ISO)	5. Maggiorazioni per tale entità costitutiva	6. Riduzioni per tale entità costitutiva

d) Aggiustamenti del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente o che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili

1. Entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) localizzata in tale giurisdizione (NIF)	2. Base della riduzione	3. Identificazione dei titolari di partecipazioni o dei beneficiari di dividendi (cfr. nota)	4. Partecipazione detenuta direttamente (in percentuale)	5. Riduzioni per tale entità costitutiva

### 3.2.4.2. Aggiustamento delle imposte rilevanti

#### a) Aggiustamenti degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)		
2. Oneri fiscali correnti in relazione alle imposte rilevanti dopo l'imputazione		
3. Aggiustamenti	Maggiorazioni	Riduzioni
a) Imposte rilevanti maturate come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria		
b) Imposte rilevanti per posizioni fiscali incerte registrate come riduzione delle imposte rilevanti nell'esercizio precedente		
c) Credito d'imposta rimborsabile qualificato o crediti d'imposta trasferibili negoziabili registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti		
d) Agevolazioni fiscali fiscalmente trasparenti qualificate di partecipazioni qualificate		
e) Oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal reddito o dalla perdita qualificante		
f) Credito d'imposta rimborsabile non qualificato, crediti d'imposta trasferibili non negoziabili o altri crediti d'imposta non registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti		
g) Imposte rilevanti rimborsate o accreditate (ad eccezione di eventuali crediti d'imposta rimborsabili qualificati o di crediti d'imposta trasferibili negoziabili) non considerate come un aggiustamento degli oneri fiscali correnti		
h) Oneri fiscali correnti relativi a una posizione fiscale incerta		
i) Oneri fiscali correnti che si prevede non saranno pagati entro tre anni		
j) Aggiustamenti successivi alla presentazione		
k) Imposte rilevanti relative all'utile netto o alla perdita netta derivante dalla cessione di attività		
l) Riduzione delle imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente		
m) Imposte rilevanti per il reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è ridotto nell'ambito di un regime di dividendi deducibili		
n) Imposta sulla distribuzione presunta		
o) Scelta del metodo di distribuzione imponibile		
p) Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita		
q) Aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel reddito o nella perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali		
4. Aggiustamento delle imposte rilevanti		


#### b) Ripartizione incrociata delle imposte

1. Entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) localizzata in tale giurisdizione o apolide (NIF)	2. Imposte rilevanti dell'entità costitutiva (o del membro del gruppo di joint venture) prima dell'aggiustamento	3. Base dell'aggiustamento	4. Altra entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) (NIF)	5. Giurisdizione dell'altra entità costitutiva (o del membro di un gruppo di joint venture) (ISO)	6. Maggiorazioni per tale entità costitutiva	7. Riduzioni per tale entità costitutiva	8. Imposte rilevanti dell'entità costitutiva (o del membro del gruppo di joint venture) dopo l'aggiustamento

c) Onere fiscale differito

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)		
2. Importo dell'onere fiscale differito ai fini delle norme		
3. Aggiustamenti relativi alla fiscalità differita	Maggiorazioni	Riduzioni
a) Oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal reddito o dalla perdita qualificante		
b) Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non ammissibili		
c) Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non dichiarati		
d) Aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita		
e) Oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a variazioni dell'aliquota fiscale		
f) Oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta		
g) Attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del riporto a nuovo delle perdite o attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del presunto riporto a nuovo delle perdite		
h) Oneri maturati non ammissibili o oneri maturati non dichiarati versati durante l'esercizio fiscale		
i) Passività fiscale differita recuperata versata durante l'esercizio fiscale		
j) Riconoscimento di un'attività fiscale differita relativa a una perdita non inclusa nella contabilità finanziaria		
k) Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da una riduzione di un'aliquota fiscale		
l) Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da un aumento di un'aliquota fiscale		
m) Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono		
n) Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente		
o) Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili		
p) Aggiustamento relativo alla fiscalità differita derivante da operazioni tra entità costitutive		

4. Differenza tra oneri fiscali differiti registrati a un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta e ricalcolo all'aliquota minima d'imposta		
5. Differenza tra oneri fiscali differiti registrati a un'aliquota d'imposta superiore all'aliquota minima d'imposta e ricalcolo all'aliquota minima d'imposta		
6. Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita		



### 3.2.4.3. Scelte dell'entità costitutiva (o scelte che si applicano a un gruppo di joint venture)

1. Entità costitutive (o membro di un gruppo di joint venture) per le quali è stata effettuata una scelta (NIF)		
2. Scelte annuali	a. Scelta di applicare i calcoli semplificati per le entità costitutive non rilevanti (calcoli semplificati "porto sicuro")	
	b. Scelta di cancellazione del debito	
	c. Scelta degli oneri maturati non dichiarati	
3. Scelte quinquennali		4. Esercizio della scelta
		5. Esercizio della revoca
	d. Scelta di non considerare un'entità come un'entità esclusa	
	e. Inclusione di tutti i dividendi in relazione alle partecipazioni di portafoglio	
	f. Trattamento degli utili o delle perdite su cambi attribuibili alla copertura come plusvalenze o minusvalenze escluse	
	g. Scelta della trasparenza fiscale per l'entità d'investimento	
	h. Scelta del metodo di distribuzione imponibile	
6. Altre scelte	i. Scelta quinquennale degli oneri maturati non dichiarati	
	j. Regime opzionale della perdita qualificante	
	k. Scelta del fair value (valore equo)	
1. Entità costitutive (membri di gruppi di joint venture) per le quali è stata effettuata la scelta (NIF)	2. Esercizio fiscale dell'evento attivatore	3. Inclusione nell'esercizio fiscale dell'evento attivatore o inclusione quinquennale

### 3.2.4.4. Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale

#### a) Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture localizzati in tale giurisdizione (NIF)		
Reddito del trasporto marittimo internazionale	2. Categoria	
	3. Ricavi	[A]
	4. Costi	[B]
	5. Reddito del trasporto marittimo internazionale	$[C]=[A]-[B]$
Reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale	6. Categoria	
	7. Ricavi	[D]
	8. Costi	[E]
	9. Reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale	$[F]=[D]-[E]$
Effetto sull'esclusione del reddito in base alla sostanza	10. Spese salariali attribuibili al reddito escluso del trasporto marittimo internazionale o al reddito accessorio qualificato escluso del trasporto marittimo internazionale	
	11. Valore contabile delle attività materiali utilizzate nella generazione del reddito escluso del trasporto marittimo internazionale o del reddito accessorio qualificato escluso del trasporto marittimo internazionale	
Imposte rilevanti	12. Imposte rilevanti attribuibili al reddito escluso del trasporto marittimo internazionale o al reddito accessorio qualificato escluso del trasporto marittimo internazionale	

#### b) Massimale per giurisdizione per l'esclusione del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale

1. Totale del reddito del trasporto marittimo internazionale per tutte le entità costitutive (o i membri del gruppo di joint venture)	[A]
2. 50 % del massimale	$50\% \times [A]$
3. Totale del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale per tutte le entità costitutive (o i membri del gruppo di joint venture)	[B]
4. Superamento del massimale se B supera il 50 % di A	$[B]-50\% \times [A]$

### 3.2.4.5. Informazioni ai fini della scelta di applicare il metodo di distribuzione imponibile (se del caso)

Scelta del metodo di distribuzione imponibile

1. Entità costitutiva proprietaria (o membro di un gruppo di joint venture) per la quale è stata effettuata una scelta (NIF)	2. Entità d'investimento per la quale è effettuata la scelta (NIF)	3. Distribuzioni effettive e presunte del reddito qualificante dell'entità d'investimento percepite dall'entità costitutiva proprietaria	4. Importo aggiuntivo delle imposte accreditabili a livello locale sostenute dall'entità d'investimento	5. Quota proporzionale dell'entità costitutiva proprietaria del reddito qualificante netto non distribuito dall'entità d'investimento
--	--	--	---	---

### 3.2.4.6. Altro principio contabile

1. Entità costitutiva (o membro del gruppo di joint venture) con valore contabile netto del reddito o della perdita basato su un principio contabile diverso (NIF)	2. Principio contabile conforme o autorizzato
--	---

## 3.3. Calcolo dell'imposta integrativa

### 3.3.1. Imposta integrativa

a. Percentuale dell'imposta integrativa	b. Esclusione del reddito in base alla sostanza	c. Utili in eccesso	d. Imposta integrativa aggiuntiva	e. Imposta integrativa domestica dovuta	f. Imposta integrativa
[A] = 15 % – Aliquota effettiva d'imposta	[B]	[C] = Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante – [B]	[D]	[E]	= [A] x [C] + [D] - [E]

### 3.3.2. Calcolo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza (se del caso)

#### 3.3.2.1. Importo totale dell'esclusione del reddito in base alla sostanza

Esclusione in base alle spese salariali		Esclusione in base alle attività materiali		Totale
1. Spese salariali ammissibili pertinenti dei dipendenti ammissibili che svolgono attività nella giurisdizione	2. Applicazione della percentuale di maggiorazione pertinente per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	3. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione	4. Applicazione della percentuale di maggiorazione pertinente per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione	5. Esclusione del reddito in base alla sostanza
[A]	[B]	[C]	[D]	[E] = [A] x [B] + [C] x [D]

3.3.2.2. Imputazione delle spese salariali ammissibili e attribuzione del valore contabile delle attività materiali ammissibili alle stabili organizzazioni ai fini dell'esclusione del reddito in base alla sostanza

1. Spese salariali ammissibili pertinenti	2. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili	3. Giurisdizione delle stabili organizzazioni	4. Spese salariali ammissibili pertinenti imputate alle stabili organizzazioni	5. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili attribuite alle stabili organizzazioni

3.3.2.3. Imputazione delle spese salariali ammissibili e attribuzione del valore contabile delle attività materiali ammissibili di un'entità fiscalmente trasparente ai fini dell'esclusione del reddito in base alla sostanza

1. Spese salariali ammissibili pertinenti	2. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili	3. Giurisdizione delle entità costitutive proprietarie (o dei membri di un gruppo di joint venture)	4. Spese salariali ammissibili pertinenti imputate all'entità costitutiva proprietaria (o escluse)	5. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili imputate all'entità costitutiva proprietaria (o escluse)

3.3.3. *Imposta integrativa aggiuntiva corrente*

3.3.3.1. Imposta integrativa aggiuntiva diversa da quella applicabile in caso di perdita qualificante netta nell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

1. Articoli pertinenti	2. Esercizio pertinente	3. Come precedentemente comunicato o ricalcolato	4. Reddito netto qualificante/perdita netta qualificante	5. Aggiustamento delle imposte rilevanti	6. Aliquota effettiva d'imposta	7. Utile in eccesso	8. Percentuale dell'imposta integrativa	9. Imposta integrativa	10. Imposta integrativa aggiuntiva
	Esercizio fiscale precedente X	a. Comunicato in precedenza b. Ricalcolato							

3.3.3.2. Imposta integrativa aggiuntiva applicabile in caso di perdita qualificante netta per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

1. Aggiustamento delle imposte rilevanti per la giurisdizione (se negative)	[A]
2. Perdita qualificante per la giurisdizione	[B]
3. Importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate	$[C]=[B] \times 15\%$
4. Imposta integrativa aggiuntiva	$[D]=[C]-[A]$

3.3.4. *Imposta integrativa domestica qualificata*

1. Principio contabile	
2. Importo da versare dell'imposta integrativa domestica qualificata	

3. Aliquota minima dell'imposta integrativa domestica qualificata (se superiore al 15 %)			
4. Base per la combinazione di reddito e imposte (se diversa dalle regole IIR)			
5. Valuta utilizzata (se diversa dalla moneta di presentazione del bilancio consolidato)			
6. Scelta quinquennale di utilizzare la moneta del bilancio consolidato o la valuta locale	Valuta	Esercizio della scelta	Esercizio della revoca
7. È disponibile l'esclusione del reddito in base alla sostanza?		Si/No	
8. È disponibile l'esclusione de minimis?		Si/No	

### 3.4. Imputazione e attribuzione dell'imposta integrativa (se del caso)

#### 3.4.1. Applicazione della regola IIR in relazione a tale giurisdizione

1. Imposta integrativa imputata all'entità del gruppo	a. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture a bassa imposizione (NIF)		
	b. Reddito qualificante dell'entità costitutiva o del membro del gruppo di joint venture a bassa imposizione		[A]
	c. Imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione o del membro del gruppo di joint venture		$[C] = [T] \times [A]/[A+B+ecc]$
2. Entità controllanti tenute ad applicare un'IIR qualificata	a. Entità controllante (NIF)		[Entità controllante 1]
	b. Giurisdizione dell'entità controllante		Giurisdizione B
	c. Importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni detenute da altri proprietari		[D]
	d. Rapporto di inclusione dell'entità controllante		$[F] = ([A] - [D])/[A]$
3. Imposta integrativa IIR	a. Quota dell'imposta integrativa imputabile all'entità controllante		$[G] = [C] \times [F]$
	b. Compensazione dell'IIR		[H]
	c. Imposta integrativa dovuta dall'entità controllante		$[I] = [G] - [H]$

#### 3.4.2. Importo totale dell'imposta integrativa UTPR in relazione a tale giurisdizione

1. Entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) a bassa imposizione per cui non si applica la riduzione dell'UTPR a zero (NIF)	
2. Imposta integrativa presa in considerazione per il calcolo dell'imposta integrativa UTPR totale per ciascuna entità costitutiva a bassa imposizione	
3. Importo totale dell'imposta integrativa UTPR in relazione a tale giurisdizione	

#### 3.4.3. Attribuzione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'UTPR



PUBLIC

PUBLIC



PUBLIC